



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

Oggetto: Calendario venatorio 2024/2025.

Il Comitato Regionale Faunistico, regolarmente convocato con nota n. 2111/Gab del 28/05/2024, in data 05 giugno 2024 alle ore 10.30 si è riunito in seconda convocazione, nei locali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, via Roma n.80 Cagliari, nella composizione di cui al foglio firma, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale.

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977, n.1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 29.07.1998, n.23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n.66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

VISTA la Legge 06 dicembre 1991, n.354 "Legge quadro sulle aree protette";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184 e ss.mm.ii. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la restrizione, la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 72 del 9 febbraio 2023 "circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021. Definizione di "zona umida";

VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea.
- VISTO il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014*";
- VISTO il documento "Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States" 2021;
- VISTA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
- VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche, adottata con Decreto della Giunta Regionale n.42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/28 del 10.06.2016, avente per oggetto "Commissioni di abilitazione venatoria provinciali e Comitato Regionale Faunistico (L.R. n.23/1998). Indirizzi e modalità operative a seguito dell'approvazione della Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna";
- VISTE le proposte di calendario venatorio 2024/2025 trasmesse dalle Amministrazioni Provinciali di Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari;
- VISTA l'Ordinanza n.452 del 14.11.2011 con la quale il TAR Sardegna ritiene che la caccia alle specie Merlo e Allodola non possa essere consentita oltre la data del 31 dicembre;
- VISTA l'Ordinanza n.303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art.18 comma 4 della Legge 157/92;
- VISTA la relazione del Settore IRFS e attività venatoria del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (prot. n. 17818 del 05.06.2024) "Relazione tecnica inerente i risultati dei censimenti primaverili di pernice sarda (*Alectoris barbara*), lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) realizzati all'interno delle zone in concessione autogestita di caccia della Sardegna nella primavera 2024";
- ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 16804 del 31.05.2023 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Consistenza di Coniglio selvatico,



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna. Report censimento primaverile 2023";

FATTE SALVE le disposizioni assunte dal responsabile dell'UDP per l'eradicazione della PSA ai sensi della normativa vigente;

VISTO il Piano di gestione nazionale dell'Allodola (*Alauda arvensis*);

VISTO il Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*);

VISTO il Piano di gestione nazionale del Moriglione (*Aythya ferina*);

VISTE le note del MASE prot. 88287 del 14.05.2024 e 91057 del 17.05.2024 relative all'attuazione del Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 relative alle Linee guida per i censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 che estendeva le attività di censimento anche al Coniglio selvatico;

CONSIDERATO che la legge costituzionale n. 1/2022, rubricata "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" nel modificare il contenuto dell'art. 9 della Costituzione già del seguente tenore: *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*, ha aggiunto il successivo comma: *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*; modifica che, ai sensi dell'art. 3 della citata Legge Costituzionale *si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti*;

CONSIDERATO, quindi, che lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna, appunto approvato con Legge Costituzionale n. 3/1948, attribuisce alla medesima Regione la potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca (art. 3, comma 1, lett. l), seppure *in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*: pertanto, la citata legge costituzionale n. 1/2022 non può determinare, di per sé, una limitazione della competenza legislativa della Regione in materia di caccia. E ciò: sia perché alla legge Costituzionale n. 3/1948 (Statuto Sardo) deve essere riconosciuta prevalenza sulla Legge Costituzionale n. 1/2022, in quanto, seppure trattasi di fonti normative di pari grado, la



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. **01/2024** DEL 05/06/2024

legge approvativa dello Statuto prevale sulla citata L.C. n. 1/2022 in forza del rapporto di specialità, trovando come unico limite quello dell'obbligo di esercizio della potestà legislativa *in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica*; sia perché la normativa in esame, per espressa previsione, si applica *alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti*, con la conseguenza che le competenze della Regione Sardegna appaiono immutate, tenuto conto del fatto che per poter essere limitate lo Stato dovrebbe approvare una legge di grande riforma economico-sociale, applicativa dei nuovi principi costituzionali, allo stato non adottata;

RITENUTO adeguato al principio di precauzione prevedere, ove non espressamente specificato, un carniere massimo stagionale corrispondente al prodotto della moltiplicazione del carniere giornaliero per il numero di giornate di caccia previste dal calendario venatorio per la singola specie, atteso che il suddetto principio consente, ma non impone incondizionatamente all'Amministrazione, di attivarsi in presenza di pericoli solo ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche;

Tutto ciò premesso il Comitato Regionale Faunistico a maggioranza, nella seduta del 05.06.2024,

DELIBERA

Art. 1) L'attività venatoria in Sardegna, per la stagione 2024/2025, è consentita sulle specie di seguito indicate, secondo le disposizioni contenute nella presente Deliberazione e negli **Allegati 1 e 2** che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e, in particolare:

1.1 Tortora: caccia nelle sole giornate di pre-apertura del 1 e 5 settembre 2024, alla posta e senza l'uso del cane, con carniere giornaliero di 1 capo e stagionale di 2 capi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate all'attivazione della gestione adattativa del prelievo: a) il numero massimo di capi prelevabili sarà pari a 1500 capi (il 50% dei capi abbattuti in Sardegna, in media, negli ultimi cinque anni è pari a 1903 capi); b) il prelievo sarà monitorato in tempo reale, onde predisporre una celere sospensione nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili, anche mediante l'utilizzo di un'applicazione per *smartphone*, dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti. Peraltro, tenuto conto della fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà di tale applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica, entro le ore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

12 del giorno successivo all'abbattimento, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it). Tale attività venatoria è così consentita per le seguenti ragioni:

- è stato approvato il “Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)” (Rep n. 23/CSR del 2 marzo 2022), il quale prevede all’Azione 2.2 “Adozione delle indicazioni fornite dal piano di gestione europeo, in particolare di quelle derivate dall’attivazione di una gestione adattativa (AHM) del prelievo” e compatibilmente con tali indicazioni, un prelievo venatorio con un carniere massimo giornaliero di 5 capi, anche in pre-apertura, fino ad un massimo di 3 giornate;
- l’ISPRA - nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni” - prevede che: *il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’art.18 della Legge n.157/1992, può essere ritenuto accettabile;*
- il documento “Turtle dove hunting in Europe 2023. The results of the second year of adaptive harvest management: Face report”, evidenzia come i programmi adattativi del prelievo (AHM), avviati nel 2021, hanno consentito una considerevole riduzione dei carnieri, con l’attuazione di una moratoria nel flyway occidentale, nonché una riduzione di circa il 70% nel flyway centro-orientale, di cui la Sardegna fa parte, suggerendo, come per altri uccelli, che l’intensificazione dell’agricoltura sia il fattore chiave del declino della popolazione e che l’attuazione dei piani di gestione della specie risulta necessaria al fine di proseguire con un programma di gestione adattativa del prelievo (AHM), in cui un carniere ridotto può consentire la ripresa della popolazione;
- il numero di giornate, negli ultimi anni, è stato ridotto a 2, altresì con una contrazione del carniere consentito, anche in ragione del basso numero di cacciatori impegnati in questa attività;
- il documento KC individua il periodo di fine riproduzione e dipendenza nella terza decade di agosto, antecedente, quindi, rispetto alla data di apertura della caccia alla stessa specie (prima decade di settembre), tanto che già l’art. 49, L.R. n. 23/1998 ne anticipava il prelievo rispetto all’apertura generale, finanche all’ultima settimana di agosto;
- il Comitato Regionale Faunistico ritiene, inoltre, che l’apertura contestuale della Cornacchia grigia, della Ghiandaia e della Gazza consenta di mitigare la pressione venatoria sulla specie, ritenendo comunque opportuno disporre un monitoraggio degli abbattimenti di Tortora selvatica attraverso un sistema di comunicazione informatica, al fine di controllare rapidamente il prelievo della specie;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- 1.2 Cornacchia grigia:** fatte salve le due giornate di preapertura del 1 e 5 settembre 2024 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 22.09.2024, con chiusura, per la stessa specie, al 30.01.2025, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2. E ciò: a) sia in coerenza con la normativa nazionale e regionale; b) sia in funzione del mantenimento dell'equilibrio biologico generale, tenuto conto dei danni alle colture agricole, ormai sempre più rilevanti, che la specie in esame causa; c) sia per consentire la raccolta di campioni per la sorveglianza attiva e il controllo della West Nile Disease; d) sia, infine, conformemente alla posizione dell'ISPRA che, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;
- 1.3 Ghiandaia:** fatte salve le due giornate di preapertura del 1 e 5 settembre 2023 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 22.09.2024, con chiusura, per la stessa specie, al 30 gennaio 2025, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2, parimenti in conformità alla posizione dell'ISPRA che, appunto, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;
- 1.4 Gazza:** fatte salve le due giornate di preapertura del 1 e 5 settembre 2023 (alla posta e senza l'uso del cane), l'apertura generale è prevista per il 22.09.2024, con chiusura, per la stessa specie, al 30 gennaio 2025, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2, parimenti in conformità alla posizione dell'ISPRA che, appunto, nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dall'art. 42 della Legge Comunitaria 2009, ritiene accettabile la preapertura;
- 1.5 Colombaccio:** dal 06.10.2024 al 09.02.2025, con i limiti di carniere previsti nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera: ciò anche perché, come precisato dal Comitato Regionale Faunistico, nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha ridotto di circa 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992: disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, non appare superfluo segnalare che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione. Pertanto, quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico appare coerente con la normativa vigente, nazionale e regionale, e anche rispetto a quanto previsto dalle Linee guida ISPRA, secondo cui il Colombaccio *mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.* Ciò, del resto, è anche confermato dal fatto che la specie in Sardegna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e, in diversi territori, in apertura anticipata il 1° settembre, senza che ciò abbia pregiudicato la situazione demografica della stessa, la quale fa registrare un incremento o comunque una stabilità delle presenze. La data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento KC coincide con l'inizio della terza decade di febbraio, e pertanto è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 9 febbraio 2025;

1.6 Germano reale, Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga: apertura della caccia il giorno 22.09.2024 e chiusura al 30.01.2025, secondo i limiti di carniere previsti, giornalieri e stagionali, per ciascuna specie, come riportati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per le seguenti ragioni:

- anzitutto, le specie riproducentesi in Regione Sardegna (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua e Porciglione) al 22 settembre risultano tutte fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati Key Concepts UE, e per il solo Porciglione, come meglio si dirà nel prosieguo, è necessario utilizzare la decade di sovrapposizione, per una sola giornata di caccia, come prevista dalla Guida Interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa dall'ISPRA quale facoltà per le Regioni;
- diversi studi dimostrano che negli anatidi, la fase d'indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo (Boos, M., Zimmer, C., Carriere, A., Robin, J. P., & Petit, O., 2007. Post-hatching parental care behaviour and hormonal status in a precocial bird. Behavioural processes, 76(3), 206-214.; Boos, M., Auroy, F., Zimmer, C., Liukkonen, T., Poulin, N., Petit, O., Robin, J.P., 2010. Brood Desertion in Ducks: The Ecological Significance of Parental Care for Offspring Survival. Wildlife Biology in Practice, 6(2), 96-107), con la conseguenza che oggi, il dato Key Concepts è ritardato rispetto a questa nuova acquisizione scientifica, consentendo, quindi, l'apertura della caccia in un periodo anteriore a quanto oggi previsto dagli stessi. La Regione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

Sardegna sta uniformando il proprio calendario a questo documento, con scelta conservativa e rispettosa della direttiva 147/2009/CE;

- il Germano reale ha come termine del periodo riproduttivo, secondo i K.C. 2021, la terza decade di agosto, incluso il periodo delle cure parentali;
- l'unica specie con periodo riproduttivo che include la seconda decade di settembre è il Porciglione, che sarebbe comunque oggetto di caccia per una sola giornata (22 settembre), vale a dire un periodo nel quale in Sardegna, la caccia agli uccelli acquatici è ancora poco praticata, a causa delle condizioni climatiche;
- tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, come risulta indiscutibilmente dal fatto che, essendo migratori provenienti dalle aree riproduttive situate a Nord Est della Sardegna, solo gli individui a completo sviluppo sono in grado di intraprendere il volo migratorio;
- fatta eccezione che per il Porciglione, il documento ORNIS *Key Concepts*, prevede la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal 1° settembre, avuto riguardo a tutte le specie acquatiche;
- la L. n. 157/1992 assegna alla terza domenica di settembre l'apertura generale della caccia alle specie citate;
- è importante ribadire che la Regione Sardegna dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali, in maniera molto efficace, si perviene alla salvaguardia e conservazione dell'avifauna acquatica, oltre a quelle rientranti in ZPS, assoggettate alle misure di salvaguardia.

A fronte delle considerazioni suelencate, l'apertura della caccia a decorrere dal 22.09.2024 è assolutamente compatibile, coerente e conforme alla legislazione nazionale, regionale ed europea. In particolare:

- a) per le specie **Marzaiola, Moriglione, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Pavoncella, Frullino, e Porciglione**, il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, come da documento Key Concepts, successivamente al 31 gennaio e, quindi, non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione pre-nuziale, nel rispetto dei principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;
- b) per la specie **Alzavola**, lavori scientifici, realizzati con la tecnologia della telemetria satellitare, dimostrano che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e, in particolare, nel periodo ricompreso tra metà febbraio e marzo (cfr, in termini, Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzone A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L., 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

Ibis (2018) doi: 10.1111/ibi.12602); Cerritelli G., Vanni L., Baldaccini N.E., Lenzone A., Sorrenti M., Falchi V., Luschi P., Giunchi D., 2020. Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date. *Journal of Ornithology*. <https://doi.org/10.1007/s10336-020-01770-z>; Cerritelli, G., Vanni, L., Baldaccini, N.E., Lenzone, A., Sorrenti, M. and Giunchi, D. (2023), Trailing the heat: Eurasian teal *Anas crecca* schedule their spring migration basing on the increase in soil temperatures along the route. *J Avian Biol* e03122. <https://doi.org/10.1111/jav.0312>. La scelta regionale è quindi coerente anche con i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, i quali prevedono la possibilità di utilizzare dati regionali a supporto di discostamenti dai Key Concepts nazionali. Peraltro, l'analisi delle ricatture di Alzavole inanellate in Italia e ricatturate in Italia o all'estero, non ha dimostrato nessuno spostamento in gennaio o febbraio (Serra et al., 2018) e a questi risultati recenti, si aggiungono le evidenze del sito internazionale Eurobird portal (raccomandato dalla Commissione quale riferimento per la redazione dei nuovi Key concepts), le quali dimostrano che i contingenti della specie raggiungono le aree riproduttive dell'Europa del Nord nell'ultima decade di marzo, mentre le presenze nell'area geografica che include la Sardegna restano costanti in tutto il mese di gennaio e una diminuzione evidente dovuta alla partenza per la migrazione prenuziale avviene solamente nel mese di marzo; tali risultati sono congruenti con quanto emerso da alcuni studi compiuti in Francia accertanti l'inizio della migrazione pre-nuziale nella prima decade di febbraio;

- c) per le specie **Canapiglia**, **Codone**, **Gallinella d'acqua** e **Folaga**, il periodo della migrazione prenuziale comincia nella terza decade di gennaio, secondo i dati forniti per l'Italia nel documento europeo Key Concepts e nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, nei quali si stabilisce che, nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, come già anzidetto, è consentita una certa flessibilità, se del caso, facendo ricorso alla decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione; ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica. Sovrapposizione che ISPRA utilizza anche nel proprio parere (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9) esplicitandone l'applicazione per le stagioni di caccia dell'Alzavola e del Tordo bottaccio, come già ritenuto con proprio parere prot. 29844 T- A11 del 13.09.2010, a mezzo del quale ha esplicitamente consentito tale facoltà alle Regioni nella fissazione delle stagioni di caccia. Inoltre, dall'analisi della letteratura internazionale e nazionale per la **Canapiglia** e la **Folaga**, i dati delle proposte di modifica dei Key Concepts di tutti i paesi UE collocano l'inizio della migrazione in febbraio, con la conseguenza che



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

appare corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale Key Concepts italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;

- d) per il **Codone**, peraltro, il nuovo documento Key Concepts stabilisce, nel testo di sintesi transnazionale della Commissione, che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali nei quali è inclusa l'Italia) comincia nel mese di febbraio, come confermato sia dal sito internazionale "Eurobirdportal" (raccomandato dalla Commissione Europea per le proposte di modifica dei Key Concepts), nel quale, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Sardegna, mostra come la migrazione pre-nuziale cominci nel mese di febbraio (Eurobirdportal.org); sia dai dati KC di tutte le nazioni dell'Unione Europea, ad esclusione di Cipro, i quali collocano la migrazione della specie in febbraio, in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal: dimodoché deve ritenersi irrealistica la posizione dell'attuale KC italiano sulla specie, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- e) per il **Germano reale**, la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, al paragrafo 2.7.12 stabilisce, vista la particolare situazione della specie in molti Stati Membri, dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, che sia preferibile uniformare la chiusura della caccia al Germano reale a quella delle altre specie, al fine di alleggerire la pressione venatoria su quelle meno comuni del Germano reale.

Peraltro, giova precisare che i dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia (Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014), nonché un aggiornamento dello studio al 2018, riferibile ad analisi svolte dal 2009 al 2018, dimostrano come i numeri delle specie **Germano reale**, **Alzavola**, **Fischione**, **Moriglione**, **Mestolone**, **Codone**, **Canapiglia**, **Folaga** e **Beccaccino** siano tutti stabili o in aumento, nel corso del periodo 1993-2010. Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 1993-2010 e 2009-2018) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali, ovvero della ricettività delle zone umide italiane, che per queste specie è rimasta eccellente.

1.7 Allodola: apertura della caccia dal 10.10.2024 e chiusura al 29.12.2024 recependo le indicazioni del Piano di gestione nazionale dell'Allodola.

1.8 Beccaccia: apertura della caccia dall'10.10.2024 al 30.01.2025, per le seguenti ragioni:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente “riposo biologico delle specie cacciate”, con conseguente diminuzione del cosiddetto “rischio perturbazione e disturbo”, e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe, nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;
- la ricerca con telemetria satellitare, aggiornata al 2023, ha confermato che non si verificano partenze per la migrazione in gennaio e che i primi spostamenti hanno avuto luogo nella terza decade di febbraio: in particolare, sono state monitorate, dal 2021 al 2023, con certezza, 31 partenze per la migrazione prenuziale, le quali confermano quanto descritto dalla Commissione Europea, vale a dire che la migrazione prenuziale della specie in esame nei paesi mediterranei e in Europa occidentale, ha inizio in febbraio, come anche confermato dalla pubblicazione di Tuti et al., riferita a tutto il territorio italiano, inclusa, quindi, la Sardegna;
- avuto riguardo alla situazione demografica della beccaccia, si fa presente che i dati sullo stato di conservazione convergono tutti a stabilire una condizione favorevole della specie, classificata “Sicura” in Unione Europea, “Least concern” in Europa, e a livello globale, con attribuzione della categoria C1 dell'accordo AEWA (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), mentre la stessa è giudicata stabile in Italia, come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti et al., 2023), con la conseguenza che l'attività venatoria svolta fino ad oggi, in Italia ed Europa, è pacificamente compatibile con la conservazione favorevole della specie;
- per quanto riguarda la pressione venatoria nelle aree di svernamento, si rimanda a quanto descritto ai punti precedenti sulla classificazione della specie, puntualizzando, inoltre, che negli ultimi anni gli inverni in Italia e in Regione Sardegna sono tutt'altro che “particolarmente freddi”, ma si assiste, semmai, a stagioni invernali particolarmente miti;
- un recente lavoro, realizzato mediante la raccolta dei dati cinegetici in Sardegna, dalla Commissione Scientifica FIBec e FANBPO “Tuti M., 2022. Monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) con



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

l'uso del cane da ferma in Sardegna Biennio 2020-21 e 2021-22", ha dimostrato, per quanto riguarda l'Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) stagionale che la Sardegna registra valori molto alti rispetto alla media italiana, confermandosi una regione particolarmente favorita dalla presenza dello scolopacide, oltre al fatto che i dati evidenziano come nelle ultime due stagioni venatorie l'indice ICA nell'ultima decade di gennaio, sia ancora buono.

- il nuovo documento KC 2021 stabilisce nel testo di sintesi trans-nazionale della Commissione che la migrazione prenuziale nel Mediterraneo e nell'Europa occidentale (entrambi areali in cui è inclusa l'Italia) comincia nel mese di febbraio, mentre il dato *Key Concepts* italiano, oggi vigente, prevede l'inizio della migrazione prenuziale, solo per l'Italia, nella seconda decade di gennaio, oltre il 30 gennaio per tutti gli altri paesi europei (escluso Cipro), ciò nonostante tutti i paesi UE del bacino del Mediterraneo collochino l'inizio della migrazione della specie nella terza decade di febbraio o in marzo
- un recente lavoro scientifico indica nella seconda decade di febbraio la migrazione prenuziale (Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P. Mazzarone V., Sargentini C. 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based Management of a migratory game species. *Diversity* 2023,15,598), così come altri studi, riferibili anche alla Regione Sardegna, individuano nella terza decade di febbraio-primi di marzo l'inizio della migrazione prenuziale (cfr, in termini, Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Laura Guidolin L., 2017 "Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking". 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017; https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf; Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>; Università di Milano – Federazione Italiana della Caccia- Associazione Amici di Scolopax Progetto Scolopax. Rapporti 2020, 2021, 2022; McKinlay S.E., Rubolini D., 2024. Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare. Aggiornamento maggio 2024. Università degli studi di Milano); McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M. Rubolini D., 2023. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy. XXI Convegno italiano di ornitologia 2023, Poster;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- l'analisi delle ricatture dirette della specie in Italia dimostrano che la maggior parte delle beccacce inanellate nel periodo autunno-inizio inverno, ricatturate in Italia nel mese di febbraio, sono ancora nella stessa località d'inanellamento, dimostrando così che le partenze per la migrazione pre-nuziale non avvengono nella seconda decade di gennaio, ma dopo la prima decade di febbraio;
- i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla disciplina della Caccia UE stabiliscono che è consentito l'utilizzo di una decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia: in altre parole, è possibile chiudere la caccia nella stessa decade in cui inizia la migrazione prenuziale, sovrapposizione che ISPRA ritiene applicabile con riferimento alla caccia sull'Alzavola e il Tordo bottaccio, condividendone, quindi, il principio, e legittimandone l'utilizzo da parte delle Regioni Italiane (nota ISPRA 29844T-A del 13/9/2010);
- viene stabilito un limite di prelievo di 3 capi al giorno e 20 a stagione, con la conseguenza che il limite di prelievo stagionale suindicato determinerà per una buona parte dei cacciatori un termine anticipato dell'attività di prelievo della specie prima della data di chiusura prevista;
- nel territorio della Regione Sardegna, difficilmente si verificano gli eventi climatici avversi indicati dall'ISPRA, che stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- infine, la caccia alla Beccaccia viene praticata da un ridotto numero di cacciatori i quali, in linea generale, prediligono la caccia al cinghiale, prevista in un periodo per gran parte sovrapponibile, con il sistema della battuta.

1.9 Quaglia e Merlo: apertura della caccia dal 22.09.2024 al 29.12.2024, con l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale per la quaglia di 5 e 25 capi, in quanto la data del 29.12.2024 risulta assolutamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42), nonché per le seguenti ragioni:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;
- il documento Key Concepts ufficialmente adottato dall'Unione Europea, stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre e la Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, ritenendo ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione tra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero è possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.
- la specie è classificata come a "Minima preoccupazione" (LC) nella IUCN RedList, a livello globale e NT (quasi minacciata) a livello europeo. Il BirdLife international indica la Quaglia come a "Minima preoccupazione" (<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-quail-coturnix-coturnix>). La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Sardegna risulta favorevole e, inoltre, la popolazione nidificante in Italia è in incremento dal 1993 al 2018, secondo i più recenti dati presenti nel Rapporto Ufficiale sull'Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatto dall'ISPRA (Report articolo 12 2018-2023): conseguentemente, negli anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre, con protrazione fino al 31 dicembre, non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie.
- infine giova segnalare che la popolazione dell'Europa Occidentale, con particolare riferimento ai paesi dell'area Atlantica, che interessa sicuramente la Regione Sardegna nella migrazione, è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

stata, inoltre, valutata come "stabile" (Puigcerver, M., Sardà-Palomera, F. & Rodriguez-Teijeiro, J.D., 2012. *Determining population trends and conservation status of the common quail (Coturnix coturnix) in Western Europe*. Animal Biodiversity and Conservation). In Sardegna, alla data del 22 settembre 2024, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord;

- la Quaglia, fatta eccezione che per il giorno 22 settembre, risulta fuori dal periodo riproduttivo e delle cure parentali: giornata quella del 22.09.2024 comunque utilizzabile secondo la decade di sovrapposizione, ammessa da ISPRA, quale facoltà delle Regioni Italiane e utilizzata sempre da ISPRA nel parere reso quest'anno;

1.10 Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello: apertura della caccia dal 10.10.2024 al 30.01.2025, si ritiene che tale periodo sia coerente con la vigente normativa nazionale, regionale, nonché con quanto indicato nel documento Key Concepts, e, anzitutto, perché nella Regione Sardegna la caccia è consentita in soli due giorni fissi (giovedì e domenica), oltre ai giorni festivi infrasettimanali, con cinque giorni di silenzio venatorio su sette, mentre nel resto d'Italia, a fronte di due giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), la caccia è aperta per cinque giorni a settimana. In tal modo, la L.R. 23/1998 ha, di fatto ridotto, di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei cacciatori interessati, rispetto a quanto previsto Legge 157/1992, disposizione assolutamente rilevante in quanto impone un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate", con conseguente diminuzione del cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo", e quindi di una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe nonché un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo in vista della migrazione. Inoltre, nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta, in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione.

L'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che le Regioni possono applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia e la Regione Sardegna ritiene altresì inopportuna una chiusura differenziata tra le due specie del genere *Turdus*, anche perché la guida interpretativa della Direttiva 2009/147/CE (paragrafi 2.7.3 e 2.7.10) testualmente prevede che *se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l'esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate...

Non c'è dubbio, dunque, che la Regione Sardegna abbia dimostrato, indiscutibilmente, che le tre specie di turdidi Cesena, Tordo sassello e Tordo bottaccio abbiano tempi di migrazione sul territorio regionale in esame diversi rispetto al dato KC nazionale e che:

- con nota n. 12006/A4 del 13.03.2017 l'ISPRA comunica al Ministero dell'Ambiente "le ragioni in base alle quali i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts";
- con note n. 6904 del 04.04.2017, n. 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018 aventi per oggetto "Aggiornamento del Documento Key Concepts" il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alle Regioni e alle Province Autonome la succitata nota del 13 marzo, precisando che "l'ISPRA ha esposto - sulla base delle ultime valutazioni tecniche e ritenendo necessario determinare le date di inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di flyway - le ragioni in base a cui i periodi di chiusura della caccia a Tordo bottaccio e Cesena possano essere posticipate di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio".

Più precisamente, con riferimento:

a) alla Cesena:

- sono disponibili nuovi dati ottenuti con la telemetria satellitare, i quali hanno dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio e marzo, e mai in gennaio, (Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D., 2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della Cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>; Università di Milano-Federaccia Lombardia-Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro Ambientali FIDC. 2020. Data on file);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- il sito internazionale Eurobirdportal.org, (raccomandato dalla Commissione Europea), dimostra che nei quadranti che includono la Sardegna e l'Africa settentrionale, una diminuzione delle presenze ha luogo dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;
 - l'aggiornamento dei Key Concepts indica per tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie nel mese di febbraio;
 - tutte queste fonti, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria "Guida alla Stesura dei Calendari venatori", convergono ad indentificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione pre-nuziale della Cesena. Per questi motivi, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, è possibile chiudere la caccia in discostamento dal Key Concepts nazionale.
- b) al **Tordo bottaccio**, tutti i lavori scientifici indicati di seguito dimostrano che la migrazione della specie comincia a partire dopo il mese di febbraio:
- lo studio con telemetria satellitare sul Tordo bottaccio, compiuto in Sardegna con la collaborazione dell'Università di Milano e arrivato nell'inverno 2023-24 al terzo anno, ha dimostrato che i tordi marcati in dicembre in Sardegna iniziano la migrazione prenuziale in marzo avanzato, e che la direzione di volo non è verso la Liguria, ma verso l'Italia centrale, Toscana e Lazio, con forte componente orientale (Rubolini, 2022; McKinlay & Rubolini, 2023; McKinlay & Rubolini, 2024 Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomenos*) nel Mediterraneo centrale). Questi dati supportano la conclusione che il mese di gennaio non sia interessato da movimenti migratori della specie in Sardegna.
 - in aggiunta a questi dati, altri lavori compiuti con la telemetria satellitare sulla stessa specie in Puglia (Tarricone et al., 2023), e nella Regione Marche (McKinlay & Rubolini, 2023) nel 2022 e 2023, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono dopo la metà di marzo e nessuna in gennaio.
 - anche lo studio con la bioacustica, compiuto in Liguria e arrivato al secondo anno, dimostra l'assenza di movimenti migratori nel mese di gennaio, vista l'assenza di segnali acustici notturni in questo mese nelle diverse stazioni di rilevazione (Sartirana et al., 2022, Sartirana et al., 2023).
 - i diversi lavori scientifici, indicati di seguito, dimostrano che la migrazione della specie comincia in febbraio nella prima o seconda decade: Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

Calabria (southern Italy). Ring 40: 19-30; Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpsso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017>; Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. *Ornis Hungarica* 25(2): xx-xx DOI: 10.1515/orhu-2017-00xx; Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015. Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia. *UDI XL* 2015, 5-15; Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. Ring 36: 23-31; De Vita S., Biondi M. 2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. *U.D.I. XXXIX* 51-57. 2014.

- gli stati dell'Unione Europea del bacino del Mediterraneo, nel nuovo documento KC 2021, assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale del Tordo bottaccio, inclusa la Corsica in cui la migrazione è stabilito che cominci nella seconda decade di febbraio; inoltre, la Commissione Europea, nel testo di sintesi trans-nazionale sulla specie inserito nel documento KC 2021, evidenzia che le differenze presenti tra i dati italiani e quelli degli altri Paesi UE del Mediterraneo possono essere dovute a confusione fra movimenti invernali non migratori e migrazione vera e propria;
- il sito internazionale Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per la revisione del documento KC, dimostra che nel quadrante geografico che include la Sardegna le presenze della specie sono costanti in tutto il mese di gennaio e febbraio, mentre l'inizio della diminuzione delle presenze, attribuibile quindi all'abbandono del territorio sardo per la migrazione, ha luogo dall'inizio di marzo;
- la specie è considerata stabile in Italia sul lungo periodo ed in incremento nel breve secondo i dati raccolti nel "Article 12 web tool on population status and trends of birds under Article 12 of the Birds Directive" (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/report?period=3&country=IT>).

c) al **Tordo sassello**:

- la pubblicazione di Andreotti (Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F. 2001. Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20: 4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257), stabilisce che l'abbandono degli areali di svernamento in Italia ed Europa avviene dalla metà di febbraio, con picco in marzo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- il sito internazionale Eurobirdportal.org dimostra che nel quadrante dell'Africa settentrionale, l'areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Sardegna, la diminuzione delle presenze si verifica dalla terza decade di febbraio in poi, mentre l'aumento delle presenze nei siti riproduttivi comincia nella terza decade di marzo;

- la Commissione evidenzia la mancanza di coerenza negli Stati UE del Mediterraneo, e attribuisce le stesse motivazioni indicate per il Tordo bottaccio e parimenti i KC aggiornati, presentati dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo, assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie, confermando così che le scelte della Regione Sardegna sono in armonia con un respiro internazionale della gestione degli uccelli migratori, come auspicato dalla Direttiva 147/2009/CE e dalla Commissione Europea;

1.11 Moriglione: apertura della caccia dal 22.09.2024 e chiusura al 30.01.2025, con limiti di prelievo pari a 3 capi stagionali per cacciatore e con un carniere massimo complessivo di 11 capi, con l'obbligo per i cacciatori che intendono cacciare tale specie di dotarsi di un'applicazione informatica per la registrazione digitale on line in tempo reale dei capi abbattuti, rendendo in tal modo possibile l'eventuale sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi prelevabili: decisioni che appaiono conformi sia al Piano di Gestione Nazionale recentemente approvato; sia alle più recenti fonti scientifiche d'informazione sulla specie, i quali dimostrano come l'andamento della popolazione riproduttiva, a livello nazionale, sul breve periodo, appaia in incremento, così come pure la distribuzione riproduttiva. In particolare, si rileva che:

- la caccia non è ritenuta una causa del declino della specie (www.iucnredlist.org/details);
- i dati dei censimenti invernali in Italia, aggiornati al 2019, dimostrano in tre siti chiave per lo svernamento della specie un aumento dei contingenti, che segue al periodo di diminuzione oggi stabilito dal 1993 al 2010. (Longoni V., Fasola M., 2018. Le popolazioni di Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia, 2018. Regione Lombardia, Milano; Sergiacomi U., Lombardi G., Velatta F., Convito L., Carletti C., Croce M., La Porta G., 2019. Bozza Piano Faunistico Regione Umbria 2019-2023. http://www.regione.umbria.it/ambiente/in-evidenza/-/asset_publisher/bpgr4DN6kAyb/content/valutazione-ambientale-strategica-sul-piano-faunisticovenatorio-regionale-2019-2023-avvio-della-fase-di-consultazione-con-il-pubblico; Bon M., Basso M., 2018. Relazione Tecnica Censimenti Invernali Uccelli Acquatici. https://www.faunistiveneti.it/wpcontent/uploads/2019/05/2018_Bon_e_Basso_svernanti_2018_venezia.pdf).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- in armonia con questi dati recenti sui censimenti, anche uno studio aggiornato sui prelievi in 34 siti italiani specialistici di caccia alla specie, presentato al Duck Specialist Group Symposium in Scozia nell'aprile 2018, dimostra che la tendenza analizzata statisticamente dal 2010/11 al 2017/18, quindi per otto stagioni di caccia consecutive, è di incremento moderato del prelievo (<http://www.ducksg.org/wp-content/uploads/2018/05/PEDS5-abstract-book-Finalised-version-May18.pdf>). Questo dato conferma che la specie in Italia è recentemente in ripresa numerica rispetto al passato.

1.12 Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico: la caccia sarà consentita nelle giornate del 22.09.2024, 29.09.2024 e 06.10.2024, con carniere stagionale di 3 capi per la Pernice sarda e di 3 capi per la Lepre sarda, per ciascun cacciatore ed è inoltre fissato un carniere massimo complessivo per la stagione 2024-2025 pari a 500 capi di Lepre sarda e 2854 capi di Pernice sarda, assolutamente identici a quelli autorizzati da ISPRA per la precedente stagione venatoria 2022-2023, ottenuti a partire dai risultati dei censimenti condotti su tutto il territorio regionale alla Pernice sarda e alla Lepre sarda. Mentre, avuto riguardo al coniglio, questo sarà prelevabile solo nelle Zone di caccia autogestita che hanno avuto piani di prelievo positivo per la specie. Nel territorio libero la specie sarà prelevabile, solo in presenza di un piano di prelievo positivo al termine dei censimenti estivi e il Comitato Regionale Faunistico si è riservato di integrare il presente calendario all'esito del Piano di Prelievo, da redigere sulla base dei dati dei monitoraggi effettuati sia sul territorio libero che sulle Zone in concessione Autogestita.

1.13 Cinghiale: apertura della caccia, anche con il sistema della battuta, dal 01.11.2024 al 30.01.2025, come già deliberato dal Comitato Regionale Faunistico anche per la precedente stagione venatoria, nelle giornate di domenica giovedì e festivi infrasettimanali, con carniere massimo di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

1.14 Volpe: apertura della caccia dal 22.09.2024 al 30.01.2025, in forma vagante da parte del singolo cacciatore e, solo nelle zone Autogestite, in squadre organizzate, con l'ausilio dei cani da seguita e dal 01.11.2024, in squadre organizzate, col sistema della battuta e con l'ausilio dei cani da seguita, su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio. Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante, e non più di 30 volpi per compagnia con il sistema della battuta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- Art. 2) Per l'annata venatoria 2023/2024 è consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina, con il rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'**allegato 1** (facente parte integrante della presente Deliberazione).
- Art. 3) L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 25 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025. È consentita la caccia nelle giornate festive infrasettimanali del 1° novembre 2024, 26 dicembre 2024 e del 6 gennaio 2025. È inoltre consentita l'attività venatoria nei giorni 2, 6 e 9 febbraio 2025. L'apertura al giovedì dal giorno 10 ottobre 2024.
- Art. 4) Il cacciatore, in una giornata di caccia e nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'**allegato 2** (facente parte integrante della presente Deliberazione), alle voci carniere giornaliero e stagionale. Il carniere stagionale dove non diversamente indicato si ottiene dalla moltiplicazione tra carniere giornaliero e numero di giornate di caccia previste.
- Art. 5) Nelle zone autogestite di caccia, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 22.09.2024, 26.09.2024 e 06.10.2024 purché le stesse autogestite abbiano effettuato i censimenti e siano dotate di piani di prelievo con risultanze positive. Per entrambe le specie, il carniere sia giornaliero che stagionale è identico a quello della zona libera di cui all'articolo 1, punto 12 che precede, fino al raggiungimento del numero di capi indicato dal piano di prelievo di ogni singola autogestita.

Esclusivamente nelle autogestite, con Piano di prelievo positivo per la specie, nelle giornate del 22.09.2024, 26.09.2024 e 06.10.2024 è consentito il prelievo di due Conigli selvatici a giornata per cacciatore, con limite stagionale di 6 Conigli selvatici per cacciatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, L.R. n. 23/1998, è fatto divieto ai soci delle autogestite che non hanno svolto i censimenti di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche nel resto del territorio regionale

- Art. 6) La caccia alla posta, senza l'uso del cane, è disciplinata come di seguito descritto.

Gli appostamenti dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia.

Considerato che la prima decade di febbraio coincide con l'inizio delle attività riproduttive del Falco pellegrino e del Grifone, specie nidificanti in pareti rocciose, e che il mese di settembre coincide con l'involto dei giovani di Grifone, gli appostamenti per la caccia dovranno essere collocati a non meno di 500 metri dalle pareti (verticali o subverticali di altezza superiore ai dieci metri).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. **01/2024** DEL 05/06/2024

Il trasporto delle armi (nel percorso di andata e ritorno dall'appostamento e gli eventuali ulteriori spostamenti) dovrà avvenire esclusivamente senza cartucce all'interno della canna/canne e/o dell'eventuale caricatore e la raccolta della selvaggina abbattuta dovrà avvenire con il fucile scarico.

In ogni posta non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori e la distanza tra gli appostamenti deve essere superiore ai 150 metri.

L'appostamento dovrà essere collocato ad una distanza superiore a 150 metri dal perimetro di: a) oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura; b) zone temporanee di ripopolamento e cattura; c) aree protette istituite ai sensi della normativa regionale e nazionale.

Per la preparazione degli appostamenti possono essere utilizzati residui di potatura o, in alternativa, materiale sintetico. Non possono, invece, essere utilizzati parti appositamente tagliate di piante da frutto né parti di specie appartenenti alla flora spontanea protetta. Gli appostamenti comunque devono avere il requisito dell'immediata rimovibilità.

È fatto obbligo al cacciatore di raccogliere i bossoli delle cartucce sparate e di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata di caccia.

Nelle sole giornate del 2, 6 e 9 febbraio 2025 è consentito l'uso del cane da riporto, che deve essere tenuto obbligatoriamente al guinzaglio nel tragitto percorso per raggiungere o allontanarsi dalla posta. Il cane deve essere utilizzato esclusivamente per il riporto e il recupero della selvaggina abbattuta o ferita.

In relazione alla **sorveglianza sanitaria passiva** per la peste suina africana nel cinghiale, i cacciatori sono invitati a segnalare al servizio veterinario della ASSL competente per territorio tutte le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambito della loro attività venatoria, al fine di contribuire all'ultima fase del piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna.

In relazione ai lagomorfi, attese le esigenze di carattere sanitario di cui alle premesse, al fine di consentire il monitoraggio attivo sulla diffusione del virus della Sindrome emorragica virale sulla lepre e sul coniglio, i cacciatori, su base volontaria, potranno conferire i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di lepri e conigli all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. Allo stesso modo tutte le carcasse di lepri e conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

Art. 7) È sempre vietato:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'allegato 1;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- la caccia alla posta alla beccaccia;
- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- l'addestramento dei cani in violazione dell'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 n. 23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (15 e 16 settembre 2023);
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
- l'utilizzo di munizionamento contenente piombo all'interno di tutte le zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). È vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

In ossequio al D.M. 17.10.2007 n.184, nei territori ricadenti all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) non coincidenti con aree protette ai sensi della L. 394/91 e delle LL.RR. 31/89 e 23/98 è inoltre vietato:

- l'attività venatoria nei giorni 1 e 5 settembre 2024;
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie di Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- l'addestramento dei cani prima del periodo indicato dall'art. 71 L.R. 29 luglio 1998 n.23 e nei due giorni antecedenti l'apertura generale della caccia (20 e 21 settembre 2024). Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Sempre rispetto al D.M. 17.10.2007 n.184, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'abbattimento in data antecedente al 1° ottobre di esemplari appartenenti alle specie



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO

DELIBERA N. 01/2024 DEL 05/06/2024

Alzavola, Codone, Marzaiola, Moriglione, Canapiglia, Fischione, Mestolone, Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino, Beccaccia, Frullino e Pavoncella.

In ossequio al Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021, all'interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse è vietato svolgere le seguenti attività:

- Sparare munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1% in peso;
- Portare con sé munizioni di tale tipo quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si sta recando a svolgere attività di tiro in zone umide o si rientra dopo aver svolto tale attività.

ART 8) Relativamente alle specie Tortora selvatica e Moriglione, visto quanto previsto dai rispettivi piani nazionali, saranno rispettate le seguenti prescrizioni al fine dell'attivazione della gestione adattativa (AHM) del prelievo: a) il numero massimo di tortore prelevabili sarà di 1500 capi; b) il numero massimo di moriglioni prelevabili sarà il 75 % della media degli ultimi tre anni dei capi abbattuti in Sardegna, quindi un prelievo di 11 capi.

Relativamente alla Lepre sarda e Pernice sarda, il numero massimo di capi prelevabili sarà il seguente: a) Lepre sarda 500 capi; b) Pernice sarda 2854 capi.

Il prelievo della Tortora selvatica, del Moriglione, della Lepre sarda, della Pernice sarda e del Coniglio selvatico, sarà monitorato in tempo reale mediante un'applicazione per smartphone dedicata alla rendicontazione rapida dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili. Vista la fase transitoria di passaggio alla suddetta applicazione, in via provvisoria, il cacciatore che non disporrà dell'applicazione provvederà ad inoltrare apposita comunicazione telematica entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), indicando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e dati di abbattimento" e riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo fauna selvatica – calendario venatorio 2024/2025".

IL SEGRETARIO

Margherita Pintus

IL PRESIDENTE

Rosanna Laconi



Allegato 1)

CALENDARIO VENATORIO 2024/2025

Specie cacciabili, periodi di attività venatoria

mesi	Giornate e forme di caccia															
	settembre			ottobre			novembre			dicembre			gennaio			febbraio
	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°	II°	III°	I°
Tortora* <i>Streptopelia turtur</i>	1, 5															
Pernice sarda			22, 29	6												
Lepre sarda			22, 29	6												
Coniglio selv.***			22, 29	6												
Germano reale **			Dal 22													Al 30
Alzavola**			Dal 22													Al 30
Codone**			Dal 22													Al 30
Marzaiola**			Dal 22													Al 30
Moriglione**			Dal 22													Al 30
Canapiglia**			Dal 22													Al 30
Fischione**			Dal 22													Al 30
Mestolone**			Dal 22													Al 30
Beccaccia				Dal 10												Al 30
Beccaccino**			Dal 22													Al 30
Gallinella d'acqua**			Dal 22													Al 30
Pavoncella			Dal 22													Al 30
Frullino**			Dal 22													Al 30
Porciglione**			Dal 22													Al 30
Folaga**			Dal 22													Al 30
Allodola				Dal 10								Al 29				
Merlo			Dal 22									Al 29				
Quaglia			Dal 22									Al 29				
Cesena				Dal 10												Al 30
Tordo bottaccio				Dal 10												Al 30
Tordo sassello				Dal 10												Al 30
Colombaccio				Dal 6												Al 30
Ghiandaia*	1, 5		Dal 22													Al 30
Gazza*	1, 5		Dal 22													Al 30
Cornacchia grigia*	1, 5		Dal 22													Al 30
Volpe			Dal 22													Al 30
Cinghiale							1, 3, 7, 10	14, 17	24, 28	1, 5, 8	12, 15, 19	22, 26, 29	2, 5, 6, 9	12, 16, 19	23, 26, 30	
	Alla posta senza l'uso del cane															
	Alla posta con l'uso del cane da riporto da condurre con guinzaglio fino all'appostamento															
	Nei giorni di domenica, giovedì, e festivi infrasettimanali anche in forma vagante e con l'uso del cane.															

Dal 10 ottobre apertura anche il giovedì.

* Nelle ZPS divieto in preapertura, D.M. 17 ottobre 2007.

** Nelle ZPS apertura dal 1° ottobre, D.M. 17 ottobre 2007.

*** Solo in Zona Autogestita di caccia con piano di prelievo positivo.

- La caccia alla Volpe dal 22 settembre in forma vagante e solo nelle autogestite in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita. Dal 1° novembre in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita su tutto il territorio in cui è consentito il prelievo venatorio.



Allegato 2)

CALENDARIO VENATORIO 2024/2025

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale

SPECIE	Carniere giornaliero			Carniere stagionale
Tortora <i>Streptopelia turtur</i>	1		Non più di 15 capi complessivamente	Tortora: non più di 2 capi a stagione
Pernice sarda	1			Pernice non più di 3 capi a stagione
Lepre sarda	1			Lepre non più di 3 capi a stagione
Coniglio selvatico	2			Coniglio solo in autogestita con piano di prelievo positivo
Germano reale	10	Non più di 10 capi complessivamente	Non più di 15 capi complessivamente	*
Alzavola	10			*
Codone	3			Codone: non più di 10 capi a stagione
Moriglione	1			Moriglione: non più di 3 capi a stagione
Marzaiola	3			Marzaiola: non più di 10 capi a stagione
Canapiglia	5			*
Fischione	10			*
Mestolone	10			Mestolone: non più di 25 capi a stagione
Beccaccia	3	Non più di 30 capi complessivamente	Non più di 30 capi complessivamente	Beccaccia: non più di 20 capi a stagione
Beccaccino	10			Beccaccino: non più di 25 capi a stagione
Gallinella d'acqua	10			*
Pavoncella	5			Pavoncella: non più di 25 capi a stagione
Frullino	10			*
Porciglione	10			*
Folaga	10			*
Allodola	10			Allodola: non più di 50 capi a stagione
Merlo	30			*
Quaglia	5			Quaglia: non più di 25 capi a stagione
Cesena	30			*
Tordo bottaccio	30			*
Tordo sassello	30			*
Gazza	30			*
Colombaccio	15****			*
Ghiandaia	30			
Cornacchia grigia	30			
Volpe	3**			
Cinghiale	***			

* Il carniere stagionale si ottiene dalla moltiplicazione tra carniere giornaliero e n. di giornate di caccia previste dal calendario venatorio

**Nell'arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 30 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

***In una giornata non potranno essere abbattuti più di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

**** Nella prima decade di febbraio il carniere giornaliero viene fissato in 10 capi.

Carniere massimo complessivo 2023/2024: Tortora 1500 capi, Pernice sarda 2854 capi, Lepre sarda 500 capi, Moriglione 11 capi.